

Commenti

La svolta sostenibile è una buona notizia per le imprese italiane

La proposta di direttiva dell'Unione

Paola Mariani

Il giorno precedente alla guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, la Commissione Ue ha presentato la proposta di direttiva sugli obblighi di due diligence in materia di sostenibilità dell'impresa (Corporate Sustainability Due Diligence). La direttiva intende stabilire un regime giuridico comune che responsabilizzi le imprese europee al rispetto dell'ambiente e dei diritti fondamentali, nello svolgimento delle attività non solo in proprio o tramite concessione, ma anche da terzi partecipanti alla supply chain. Alla base di questa e altre iniziative, c'è la presa d'atto che per superare le crisi globali che con sempre più frequenza ci troviamo ad affrontare, non sono più sufficienti gli interventi pubblici degli Stati. La globalizzazione dell'economia combinata con la frammentazione giuridica, dovuta alla presenza di sistemi giuridici nazionali e sovranazionali autonomi, ha portato a una localizzazione dei processi produttivi dove è più conveniente, in termini di costo del lavoro e rispetto di standard ambientali. Per combattere il cambiamento climatico, non è sufficiente il rispetto degli standard ambientali in Europa, occorre agire nei luoghi dove si concentrano le attività produttive più inquinanti e non esistono standard adeguati o non vengono applicati.

In questa fase storica la neutralità dei soggetti economici di fronte alle gravi violazioni dei diritti umani e dell'ambiente in un contesto superparto il conflitto in Ucraina lo sta dimostrando. Le sanzioni economiche adottate dalle economie occidentali colpiscono specifici settori dell'economia, ma non ancora il commercio in generale (almeno in Europa). Ciononostante, abbiamo assistito all'innescamento volontario di molte attività commerciali in Russia da parte di multinazionali europee. La responsabilità delle imprese per la mancata vigilanza sul rispetto degli standard etici europei nelle catene del valore, ovunque nel mondo, rientra nella strategia dell'Ue per mantenere il ruolo di global rule-maker. Gli stessi standard che dovranno essere rispettati per l'accesso al mercato di beni e servizi di origine extra europea.

L'iniziativa dell'Unione non è una novità, sia la Francia con la *loi relative au devoir de vigilance*, sia la Germania con il *Sorgfaltlichkeitsgesetz* hanno già norme nazionali sulla due diligence in materia di sostenibilità ambientale e rispetto dei diritti umani e altri suoi elementi stanno adottando legislazioni analoghe. La proposta di direttiva intende introdurre un sistema misto di public and private enforcement: un controllo pubblico basato sulla supervisione di un'autorità indipendente dotata di poteri sanzionatori, da un lato, e dall'altro un controllo diffuso privato basato sulla previsione di una responsabilità civile per imprese e amministratori che non rispettano gli obblighi di due diligence.

Insistentemente il sistema è vincolato solo per le grandi imprese. Gli Stati sono tenuti non solo a definire sistemi di controllo per la gestione del rischio che le imprese dovranno adottare per intervenire di fronte a un impatto avverso in termini di diritti umani e protezione dell'ambiente, dall'attività d'impresa, ma dovranno anche diffondere il proprio ordinamento nazionale per introdurre la responsabilità civile dell'impresa e degli amministratori, che non vengono rimossi. A tal fine la proposta prevede due articoli che configurano la responsabilità civile dell'impresa per le azioni condotte in proprio, dalle proprie consociate o da soggetti con cui intrattene rapporti stabili nelle supply chain e quella degli amministratori. Viene fornita una dettagliata descrizione delle condotte da tenersi di fronte a un attuale o potenziale effetto negativo in termini di diritti umani e tutela dell'ambiente dell'attività d'impresa, nonché l'identificazione delle disposizioni dei Trattati internazionali in materia la cui violazione impone l'intervento dell'impresa.

L'iniziativa legislativa europea deve essere giudicata con favore, specialmente dall'Italia e dalle imprese italiane. Una normativa uniforme che stabilisca modelli comuni evita l'incertezza generata dalle diverse le legislazioni nazionali degli Stati membri. Anche se l'Italia non ha una normativa in questo senso, il fatto che le due più importanti economie del continente si siano dotate di tali regole imporrà a molte imprese italiane che partecipano alle supply chain francesi o tedesche di doverci adeguare a loro standard e modelli. Il modello proposto dalla direttiva, oltre ad avere il pregio di essere il primo per 127 membri, non si discosta dai modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto legislativo 231/01 con le imprese italiane conoscono bene. Oggi come mai prima d'ora, è evidente a tutti che libertà economiche, libertà individuali e democrazia siano collegate e il pericolo che possono costituire regimi autoritari che partecipano al mercato globale. Le imprese europee possono fare molto per trasformare l'idea della sostenibilità dell'attività economiche in un realtà globale.

Un'azienda italiana

Una occasione unica per riformare i sistemi tributari

Le ricadute della guerra in Ucraina / 1

Marco Allena

Nella storia, uno degli obiettivi della fiscalità è stato quello di finanziare le guerre. Basti pensare alla genesi di quella che sarebbe poi diventata la prima imposta dei redditi, inventata da William Pitt nel 1799 nel Regno Unito per reperire le risorse richieste dalle guerre napoleoniche. Introdotta successivamente, fu la proposta dell'iva (introdotta nel 1964, e di lì in seguito, le prime negli Stati Uniti dove Abraham Lincoln la introdusse nel 1861 per far fronte alla Guerra Civile). Se il legame tra conflitti e fiscalità è forte, il contesto attuale è diverso: non si parla di tributi speciali o "potenzionali di guerra", come in passato. La stessa tassazione degli extra-profitti risponde più a esigenze politico-sociali che non economico-finanziarie. Possiamo individuare tre effetti della guerra in corso sui sistemi tributari, due di carattere sistematico e prospettico, e uno più contingente legato all'attualità, il primo attiene alla necessità di far fronte alle nuove risorse, che si aggiunge all'enorme aumento dello spesa pubblica dei due anni di pandemia, con il rapporto debito/Pil salito dal 134,6% del 2019 al 167% del 2020, con una leggera flessione nel 2021. Non essendo immaginabile l'introduzione di nuove imposte, o l'innalzamento delle esistenti, l'alternativa si sposta sull'Ue che ha quali risorse per le due doganali, Iva e contributi nazionali, e, dall'2024, la piattaforma Next Generation tra cui il quale si è fatto fronte alla crisi pandemica ha posto in primo piano l'esigenza di nuove risorse proprie, individuate per ora nel meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e nel prelievo sul digitale.

Se questo è la strada, c'è lo, occorre un colpo d'ala verso un'indagine stringente. L'occasione è unica per una riforma che definirei epocale sarebbe dirittivo, ma che nell'attuale contesto può trovare terreno fertile: il superamento dell'uniformità per la materia tributaria. La Commissione europea ha presentato una Comunicazione, prevedendo alcuni strumenti - clausola passerella generale, specifica, altre forme di flessibilità. Successivamente, la Commissione Von der Leyen ha ribadito l'intenzione di esplorare la possibilità di utilizzare le clausole di

È IL MOMENTO DI ACCRESCERE L'INTEGRAZIONE, RIVEDERE LE ACCISE E IMPRIMERE UNA SVOLTA GREEN ALLA FISCALITÀ

Trattati che permettono di adottare proposte in materia fiscale a maggioranza. Non si può più attendere, solo le condizioni create in seguito alla duplice emergenza possono consentire l'utilizzo di strumenti giuridici prima difficili, se non impossibili - l'accordo sulla Clb ha dimostrato che lo è.

La seconda conseguenza che può derivare dalla guerra è una deciso virata dei sistemi tributari verso una fiscalità realmente ambientale. In estrema sintesi: esplicito il problema dell'energia in Europa, quale occasione migliore per risolverlo dando una svolta alla tassazione dei prodotti energetici? Lo scorso maggio la Commissione ha presentato il *fit*, nel quale accanto a una prefabbricazione delle uniformi tassazione delle imprese nell'Ue viene definita un'agenda fiscale per i prossimi anni, per sostenere le transizioni verde e digitale. Il documento fa seguito allo European green deal, che intende rendere l'economia dell'Unione più competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse per abbattere emissioni vere e emissioni di CO2 entro il 2050. Occorre partire di qui per utilizzare la strada della complessiva riforma del quadro energetico in Europa orientando in maniera decisa le scelte verso fonti rinnovabili e meno inquinanti, utilizzando la leva fiscale in maniera strutturale. Nel nostro Paese, quale che passo è stato compiuto, basti pensare al tentativo di dismettere i sussidi ambientali dannosi o al di lì in arrivo per il bilancio del Pnr, ma il percorso è lungo, e solo l'iniziativa comunitaria può consentire la svolta.

La terza conseguenza della guerra sul fisco è contingente: le accise. Se ne parla molto in questi giorni, e non sempre a proposito - ad esempio quando si legge il riferimento a vecchie accise per contingente vocchiesimo tracciando che dal 1993 l'Italia è l'unica, e ha assorbito quelle precedenti. Si mette in mano a una riforma della tassazione dell'energia con l'obiettivo della transizione ecologica richiederà tempo e investimenti enormi, non si può né cogliere il *fresh investment* per risolvere le acute situazioni di carenza, portandole al livello più basso degli altri Paesi consentendo ed eliminando inefficienze non più tollerabili.

Decreto di Debito tributario/24 marzo di Corallo

Cosa deve cambiare (e cosa no) nei bilanci del 2021

Le ricadute della guerra in Ucraina / 2

Massimiliano Nova

La guerra in Ucraina è scoppiata il 24 febbraio, mentre le società quotate stavano lavorando per la redazione dei bilanci 2021. Il conflitto, al quale si aggiungono le sanzioni alla Russia dell'ente dell'Ue e da molti Paesi della Nato, costituisce un evento rilevante avvenuto dopo la data di riferimento del bilancio (31 dicembre), ma prima della sua approvazione. È necessario quindi comprendere se e come tale evento debba influire nei bilanci o nella motivazione dell'anno 2021. Un altro na dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19 di due anni fa. Le Autorità di vigilanza si sono mosse per orientare il comportamento degli emittenti. L'Esma ha pubblicato un public statement il 4 marzo in cui si raccomandava di fornire in modo trasparente, nei limiti del possibile, indicazioni sugli impatti diretti e indiretti della crisi sullo svolgimento delle attività gestionali, sulle esportazioni verso i Paesi interessati nonché sulla performance economica. Il 21 marzo la Consob ha emesso un comunicato nel quale si richiede, in coerenza con l'Esma, di prestare grande attenzione all'informazione sulla guerra nell'ambito dei rendiconti finanziari in corso di approvazione. La Consob sollecita gli emittenti a fornire informazioni sugli effetti attuali e prevedibili della crisi nel bilancio, se questi non sono ancora stati approvati, e altrettanto in sede di assemblea degli azionisti. I revisori e gli organi di controllo sono altresì sollecitati a dedicare un'attenzione specifica sul punto.

Ciò premesso, vale la pena chiedersi quali gli impatti economici che debbono essere riflessi nei bilanci in corso di approvazione e quale è l'estensione, quantitativa o qualitativa, che deve essere data all'informazione finanziaria su tale evento?

Un primo dubbio riguarda se l'evento bellico debba essere riflesso nella valutazione dei saldi patrimoniali al 31/12/2021. La risposta è negativa, salvo situazioni eccezionali. Il principio contabile internazionale ha la regola il trattamento degli eventi in corso nel periodo di data di bilancio e prima della sua approvazione. Il documento distingue gli eventi successi tra quelli che non sono evidenza di condizioni già esistenti prima del 31/12 e quelli che sono indicatori di continue emerse successivamente. I primi eventi possono determinare una rettifica degli impatti delle voci cambiati al 31/12 (after tax event) mentre i secondi fatti non richiedono alcun aggiustamento contabile (pass-obscuring event), salvo il caso in cui essi siano tali da pregiudicare il requisito della continuità aziendale. Il modello trattamento è previsto dal principio IAS 39, valido per le società che adottano i principi contabili nazionali. Lo scoppio del conflitto costituisce un evento nuovo e imprevedibile, non segnalativo di condizioni economiche già in essere prima del 31/12 e pertanto non richiede, in linea di principio, la revisione delle valutazioni dei saldi patrimoniali ed economici dell'esercizio in chiusura.

Un secondo punto, connesso a quello precedente, attiene al fatto se gli effetti economici dell'evento debbano essere esplicitati nella disclosure di bilancio, su questo aspetto la risposta è invece affermativa. Lo ha so prevede che gli eventi successi non considerati nell'anno (passing), così tali da influenzare la percezione di un terzo sull'andamento economico dell'emittente, sono adeguatamente descritti. In sostanza, è necessario indicare quantomeno la natura dell'evento e la stima dell'impatto economico atteso del stesso sulla situazione finanziaria e sulle prospettive economiche. Pertanto, nel caso della guerra, si ritiene opportuno fornire un'informazione adeguata sui seguenti aspetti:

- 1 La natura e l'entità delle esportazioni e passive detenute in Paesi coinvolti nel conflitto (ad esempio, crediti verso clienti, rinunce di prodotti o lavori in corso, attività finanziarie, fabbriche o impianti);
- 2 Una stima dell'impatto sulla gestione operativa nelle aree della produzione, commerciale e degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- 3 Una stima dell'impatto sulla performance economica corrente e futura, anche in relazione alle misure restrittive adottate dall'Ue. Se la stima degli effetti economici di cui sopra non è ritenuta fattibile al momento di approvazione del bilancio, l'informante dovrà essere fornito quanto prima e quindi nella prossima relazione finanziaria semestrale. In tale ambito, è molto probabile che le società emittenti dovranno elaborare anche un test di *impairment* straordinario dell'avanzamento e dei beni intangibili o *value in use* eventualmente iscritti all'attivo di bilancio. Infatti, l'impairment test è svolto applicando le previsioni finanziarie attese riferite alla unità di business a cui sono associati gli asset in parola. Pertanto appare doveroso verificare se gli effetti negativi eventuali sulla performance finanziaria attese generati dal conflitto siano tali da ridurre il "value recuperabile" di certe unità di business e quindi da richiedere svalutazioni degli asset intangibili.

Consob Report

Il giorno precedente alla guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, la Commissione Ue ha presentato la proposta di direttiva sugli obblighi di *due diligence* in materia di sostenibilità dell'impresa (*Corporate Sustainability Due Diligence*).

La direttiva intende stabilire un regime giuridico comune che responsabilizzi le imprese europee al rispetto dell'ambiente e dei diritti fondamentali, nello svolgimento delle attività non solo in proprio o tramite consociate, ma anche da terzi partecipanti alla *supply chain*. Alla base di questa e altre iniziative, c'è la presa d'atto che per superare le crisi globali che con sempre più frequenza ci troviamo ad affrontare, non sono più sufficiente gli interventi pubblici degli Stati. La globalizzazione dell'economia combinata con la frammentazione giuridica, dovuta alla presenza di sistemi giuridici nazionali e sovranazionali autonomi, ha portato a una localizzazione dei processi produttivi dove è più conveniente, in termini di costo del lavoro e rispetto di standard ambientali. Per combattere il cambiamento climatico, non è sufficiente il rispetto degli standard ambientali in Europa, occorre agire nei luoghi dove si concentrano le attività produttive più inquinanti e non esistono standard adeguati o non vengono applicati.

In questa fase storica la neutralità dei soggetti economici di fronte alle gravi violazioni dei diritti umani e dell'ambiente è un concetto superato e il conflitto in Ucraina lo sta dimostrando. Le sanzioni economiche adottate dalle economie occidentali colpiscono specifici settori dell'export russo, ma non ancora il commercio in generale (almeno in Europa). Ciononostante, abbiamo assistito all'interruzione volontaria di molte attività commerciali in Russia da parte di multinazionali europee. La responsabilità delle imprese per la mancata vigilanza sul rispetto degli standard minimi europei nelle catene del valore, ovunque nel mondo, rientra nella strategia dell'Ue per mantenere il ruolo di *global rule-maker*. Gli stessi standard che dovranno essere rispettati per l'accesso al mercato di beni e servizi di origine extra europea.

L'iniziativa dell'Unione non è una novità, sia la Francia con la *Loi relative au devoir de vigilance*, sia la Germania con il *Sorgfaltspflichtengesetz* hanno già norme nazionali sulla *due diligence* in materia di sostenibilità ambientale e rispetto dei diritti umani e altri Stati membri stanno adottando legislazioni analoghe. La proposta di direttiva intende introdurre un sistema misto di *public and private enforcement*: un controllo pubblico basato sulla supervisione di un'autorità indipendente dotata di poteri sanzionatori, da un lato, e dall'altro un controllo diffuso privato basato sulla previsione di una responsabilità civile per imprese e amministratori che non rispettino gli obblighi di *due diligence*. Inizialmente il sistema è vincolante solo per le grandi imprese.

Gli Stati sono tenuti non solo definire sistemi di controllo per la gestione del rischio che le imprese dovranno adottare per intervenire di fronte a un impatto avverso in termini di diritti umani e protezione dell'ambiente dell'attività d'impresa, ma dovranno modificare il proprio ordinamento nazionale per introdurre la responsabilità civile dell'impresa e degli amministratori che non pongano rimedio. A tal fine la proposta prevede due articoli che configurano la responsabilità civile dell'impresa per le azioni condotte in proprio, dalle proprie consociate o da soggetti con cui intrattiene rapporti stabili nelle *supply chain* e quella degli amministratori. Viene fornita una dettagliata descrizione delle condotte da tenersi di fronte a un attuale o potenziale effetto negativo in termini di diritti umani e tutela dell'ambiente dell'attività d'impresa, nonché l'identificazione delle disposizioni dei Trattati internazionali in materia la cui violazione impone l'intervento dell'impresa.

L'iniziativa legislativa europea deve essere giudicata con favore, specialmente dall'Italia e dalle imprese italiane. Una normativa uniforme che stabilisca modelli comuni eviterà l'incertezza generata dalle diverse legislazioni nazionali degli Stati membri. Anche se l'Italia non ha una normativa in questo senso, il fatto che le due più importanti economie del continente si siano dotate di tali regole imporrà a molte imprese italiane che partecipano alle *supply chain* francesi o tedesche di doversi adeguare ai loro standard e modelli. Il modello proposto dalla direttiva, oltre ad avere il pregio di essere lo stesso per i 27 membri, non si discosta dai modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto legislativo 231/01 che le imprese italiane conoscono bene. Oggi come mai prima d'ora, è evidente a tutti che libertà economiche, libertà individuali e democrazia siano collegate e il pericolo che possono costituire regimi autoritari che partecipano al mercato globale.

Le imprese europee possono fare molto per trasformare l'idea della sostenibilità dell'attività economiche in una realtà globale.